

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 138 del registro

OGGETTO: Decreto legislativo n.503/1992, art. 16, modificato dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 72, commi da 7 a 10. Regolamento aziendale sul trattenimento in servizio del personale dipendente.

L'anno 2009, il giorno **TREDICI** mese di **MARZO**, in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", già Ospedale Oncologico,

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1666 del 10/11/2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 5 del 31.01.2008

Sulla base dell'istruttoria e su proposta dell'Area Gestione Risorse Umane

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Assiste con funzioni di segretario redigente il sig. Carlo N. Rocco

Premesso che il Decreto Legislativo n. 503/1992 recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'art.16 – come modificato dal Decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone quanto segue: "*E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.*"

Atteso che si rende necessario definire i criteri e le modalità per la concreta ed immediata applicazione della norma nella parte innovata dalla Legge n.133/2008, in cui conferisce all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, la "facoltà" di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;

Vista la circolare n. 10/2008 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;

Dato atto che le OO.SS. della Dirigenza, del Comparto e la RSU non hanno ritenuto di fornire integrazioni al presente Regolamento.

Uditi i pareri favorevoli del direttore amministrativo e del direttore sanitario;

DELIBERA

In conformità alla narrativa, che qui s'intende riportata e trascritta ed in applicazione dell'art.16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 503/1992, come modificato dai commi da 7 a 10 dell'art.72 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, è adottato il seguente Regolamento quale atto di indirizzo generale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Decreto legislativo n. 165 del 2001

L'Amministrazione, titolare del potere discrezionale nel disporre il trattenimento in servizio del personale dipendente, al fine di assicurare la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa:

Art. 1

E' in facoltà del personale dipendente richiedere il trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dal proprio ordinamento (**65 anni - 60 anni per le dipendenti non dirigenti appartenenti al ruolo tecnico e sanitario**).

Art.2

E' in facoltà dell'Amministrazione accogliere la richiesta di trattenimento in servizio, rendendo esplicite le motivazioni dell'accoglimento o del diniego, come previsto all'art. 5

Il trattenimento in servizio può essere disposto per la **durata massima di un biennio ovvero può essere accordato anche per un periodo inferiore al biennio.**

Art. 3

I dipendenti interessati alla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il collocamento a riposo dovranno inoltrare la relativa domanda al Direttore Generale, nel lasso di tempo compreso tra i 24 e i 12 mesi precedenti il compimento dei limiti di età previsto dal proprio ordinamento.

Art.4

Ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 72 Legge 133/2008, il personale dipendente che compie il limite massimo di età successivamente al 27 dicembre 2009 è tenuto al rispetto dei termini previsti all'art. 3.

Per la fase transitoria:

- Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto de quo;
- Saranno riconsiderati i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;
- Decadono i trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Pertanto:

- a) per i dipendenti che alla data del **25 giugno 2008** già si trovavano nel periodo di permanenza oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, non si applica la normativa prevista dal comma 7 dell'art. 72, con la conseguenza che gli stessi continueranno a prestare servizio fino al compimento del 67° anno di età ovvero 62° anno di età, senza necessità di ripresentare alcuna domanda;
- b) anche per i dipendenti il cui biennio di permanenza in servizio sia iniziato il **31 dicembre 2008 (compimento del limite di età per il collocamento a riposo entro il 30 dicembre 2008)** continua ad applicarsi la previgente normativa ma a condizione che la domanda di trattenimento in servizio sia stata già acquisita dall'amministrazione entro il 25 dicembre 2008. In questa fattispecie vi sarà una mera presa d'atto da parte dell'amministrazione e le domande presentate entro tale data non dovranno, pertanto, essere corredate da alcun parere da parte dei dirigenti competenti al riguardo, come si espliciterà nei successivi articoli;
- c) Per i dipendenti il cui biennio di permanenza in servizio inizi dal **1° gennaio 2009 (compimento del limite di età per il collocamento a riposo il 31 dicembre 2008) e fino al 31 dicembre 2009 (compimento del limite di età entro il 30 dicembre 2009):**
 1. in presenza di domande formalmente già accolte, l'amministrazione avrà facoltà di riconsiderare il provvedimento di trattenimento alla luce del nuovo regime legale; al dipendente non sarà richiesto di riproporre l'istanza e sarà cura dell'Area Risorse Umane acquisire il parere dei Dirigenti e Direttori competenti, di cui al successivo art.5;
 2. in presenza di domande già presentate ma non ancora formalmente accolte, l'amministrazione adotterà il relativo provvedimento di accoglimento del trattenimento tenendo conto di quanto previsto dalle nuove disposizioni; anche in questo caso al dipendente non sarà richiesto di riproporre l'istanza ma sarà cura dell'Area Risorse Umane acquisire apposito parere da parte dei Dirigenti e Direttori competenti, di cui al successivo art. 5;

3. per le domande di trattenimento non ancora formalmente presentate, l'amministrazione adotterà il relativo provvedimento di accoglimento tenendo conto di quanto previsto dalle nuove disposizioni; in questo caso sarà cura del richiedente allegare alla domanda apposito parere del Dirigenti competente, di cui al successivo art.5;
- d) per i dipendenti il cui biennio di permanenza in servizio inizi dal 1° gennaio 2010 (quindi per tutti coloro che compiranno il limite di età per il collocamento a riposo a partire dal 31 dicembre 2009) si applicherà il nuovo regime legale con la conseguenza che decadranno tutti i provvedimenti di trattenimento in servizio eventualmente già autorizzati ed i richiedenti dovranno inoltrare nuova istanza nei termini previsti dal vigente comma 7 dell'art.72, ossia:
1. nel lasso di tempo compreso tra i 24 e i 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo;
 2. allegando apposito parere dei Dirigenti competenti, di cui all'art.5.

Art.5

I dipendenti di cui all'art.1, presenteranno formale richiesta indirizzata al Direttore Generale.

L'istanza dovrà essere accompagnata dal parere del Dirigente Responsabile della Struttura, Ufficio, U.O. di appartenenza, il quale dovrà motivare il parere positivo o negativo in ordine alla richiesta di trattenimento in servizio, tenendo conto:

- a) della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, ovvero di professionalità da acquisire con particolare specializzazione e/o esperienza più adeguata alle nuove tecnologie in dotazione alla Struttura di appartenenza;
- b) delle esigenze organizzative correlate all'efficiente andamento dei servizi;
- c) del caso di dipendente con profilo professionale "ad esaurimento".

Il Direttore Generale, trasmetterà l'istanza all'Area delle Risorse Umane che, acquisito il parere del Direttore Sanitario, sentito il Direttore Scientifico, e del Direttore Amministrativo, in relazione al ruolo di appartenenza del dipendente interessato, disporrà, nel caso di accoglimento positivo dell'istanza, apposito provvedimento per il trattenimento in servizio, con effetto dal giorno successivo il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Nel caso di parere negativo, l'Area delle Risorse Umane provvederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta.

Il parere espresso dal Direttore Sanitario, sentito il Direttore Scientifico, e dal Direttore Amministrativo, sarà vincolante rispetto all'esito finale della richiesta. Detto parere dovrà riportare esplicitamente, nel caso di parere positivo, il periodo accordato per il trattenimento in servizio, facendo riferimento all'art.2, secondo periodo.

Nel caso di istanza presentata da dipendente con incarico di Direttore di Struttura Complessa, la valutazione di prima istanza sarà effettuata dal Direttore Responsabile di Dipartimento, ed in seconda istanza dal Direttore Sanitario, sentito il Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo, in relazione al ruolo ed all'Area di appartenenza del Dirigente; nel caso di vacanza del posto di Direttore di Dipartimento, la valutazione sarà effettuata dal Direttore Sanitario, sentito il Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo, in relazione al ruolo ed all'Area di appartenenza del dirigente.

In deroga a quanto sopra riportato, il Direttore Generale rigetterà l'istanza di trattenimento in servizio, nel caso in cui a seguito di processi di riorganizzazione aziendale, il dipendente rivesta una Funzione non prevista negli atti di programmazione dei fabbisogni professionali.

In tutti i casi, l'Amministrazione disporrà il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione, in linea con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (C.c., n. 282 del 1991).

Art.6

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in tema di prosecuzione del rapporto di lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo, sul sito web dell'Istituto e contestualmente trasmessa al Collegio sindacale.

IL DIRETTORE F.F.
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
f.to: Grazia Rubino

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL DIRETTORE GENERALE Dott. Nicola PANSINI
f.to: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Avv. Luciano LOVECCHIO
f.to: IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe PASTORESSA
f.to: IL SEGRETARIO REDIGENTE Carlo N. ROCCO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. _____ pagine e n. _____ fogli.

Il Segretario Redigente
Carlo N. Rocco

Bari, _____

ANNOTAZIONI CONTABILI

Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

dal 17.03.2009 al in corso

Bari, 17.03.2009

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo